



COMUNE DI CORATO

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 26/11/2011 DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: REVOCA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 110 DELL'08/06/1984, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON DELIBERAZIONI NN. 572 DEL 28.12.1987 E 88 DEL 12.07.1989.

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventisei** del mese di **novembre**, con prosieguo di seduta 08:30 nella Sala Consiliare della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 8,30 dello stesso giorno, per discutere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e indicati nei medesimi avvisi.

Risultano presenti i Signori Consiglieri di seguito elencati:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
PERRONE LUIGI	SI	MAZZILLI FRANCESCO	
ALOISIO PASQUALE	SI	MENDUNI LUIGI	SI
AMORESE ANGELO		MUSCI LUIGI	SI
ARSALE MICHELE		NESTA GAETANO	SI
BOVINO MARIA		PATRUNO LUIGI	SI
BUCCI LEONARDO	SI	POMODORO PASQUALE	SI
CANNILLO SAVINO	SI	QUERCIA PAOLO	SI
CAPUANO VINCENZO	SI	RIGOLETTO ANTONIO	
D'INTRONO GIUSEPPE	SI	SIMONE MARCELLO	SI
DAMASCO VINCENZO	SI	STOLFA FRANCESCO EDMONDO	
DIAFERIA GABRIELE	SI	TARANTINI PASQUALE	
LOIODICE TOMMASO		TARRICONE PASQUALE	SI
LONGO ANTONIO	SI	TEDESCHI SERGIO	SI
MAINO VITO	SI	VERNICE SALVATORE	
MALDERA SAVINO	SI	ZAZA CATALDO	SI
MAZZILLI CATALDO			

PRESENTI N. 21

ASSENTI N. 10

Presiede il Consigliere Anziano Sig. Gabriele Diaferia
Assiste il Segretario Generale Dott. Luigi D'Introno

Essendo i presenti nel numero di 21 in prima convocazione, l'Assemblea è legale a mente dell'art. 19 del vigente Statuto Comunale,

SEDUTA PUBBLICA

- Argomento iscritto al n. 9 dell'o.d.g. -

**Assessori presenti: Caputo Francesco, Cifarelli Luca, Mazzilli Massimo,
Nocca Beniamino, Roselli Giuseppe, Salerno Ignazio.**

Il Presidente introduce il punto 9 all'o.d.g. ad oggetto: "Revoca Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbieri e parrucchieri per uomo e donna e mestieri affini, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 08.06.1984, successivamente modificata con deliberazioni nn.572 del 28.12.1987 e 88 del 12.07.1989".

Nessun Consigliere chiede di intervenire.

Indi, il Presidente, previa verifica dei Consiglieri presenti, pone in votazione mediante sistema elettronico, la proposta di deliberazione agli atti del C.C. che viene approvata all'unanimità dai 21 Consiglieri presenti e votanti.

In base a tale risultato, il Consiglio Comunale prende la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.110 del 08.06.1984, successivamente modificata con deliberazioni nn.572 del 28.12.1987 e 88 del 12.07.1989, fu approvato il "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbieri, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini", che disciplinava dettagliatamente l'esercizio di tali attività subordinandole al rilascio di apposita autorizzazione comunale nonché al rispetto di parametri numerici prestabiliti e distanze minime.

Nel corso dell'ultimo periodo tali attività sono state interessate da una profonda evoluzione legislativa, dottrinarie e giurisprudenziale che, sulla scorta peraltro delle pronunce del legislatore dell'Unione Europea, ha mirato a liberalizzare l'avvio delle medesime..

Tanto, in virtù dei principi della libertà di concorrenza economica e della libertà di fare impresa, che già per altri comparti produttivi (attività di commercio, distribuzione di carburanti, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ecc.) hanno progressivamente eliminato i fattori limitativi legati al "numerus clausus" ed alla distanza fra esercizi della medesima tipologia.

La legge n.40 del 02.04.2007, di conversione del decreto legge n.7 del 31.01.07, nel modificare la disciplina legislativa relativa agli acconciatori ed agli estetisti, oltre a sopprimere gli obblighi relativi al rispetto del criterio della distanza minima, del parametro numerico prestabilito e del turno di chiusura obbligatoria infrasettimanale, sostituì all'autorizzazione comunale la dichiarazione di inizio attività quale adempimento formale a carico del soggetto interessato ad avviare l'attività (che poteva effettivamente iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della DIA al Comune), fatti

salvo il possesso del prescritto requisito soggettivo professionale e l' idoneità urbanistica ed igienico-sanitaria dei locali sede dell'attività.

Successivamente, il legislatore nazionale con il varo del D.Lgs. 59 del 23.04.10 (artt.77 e 78), anche per le attività di acconciatore e di estetista ha recepito la c.d. "Direttiva Servizi", meglio conosciuta come "Direttiva Bolkestein", di rango comunitario, ed ha riaffermato i principi della libertà di concorrenza imprenditoriale, determinandone, di fatto, la liberalizzazione.

In sostanza, il legislatore, sia comunitario che italiano, ha inteso eliminare gli ostacoli presenti in questo tipo di mercato, riportando al centro dell'attenzione il cittadino, "rectius" il consumatore, e quindi la libertà di impresa, lo sviluppo occupazionale, il contenimento dei prezzi, il pluralismo delle attività economiche a scapito della tutela di interessi corporativi e di quelli prettamente personalistici dei gestori di tali attività, indirettamente, ma di fatto, tutelati dalla previgente disciplina.

L'apertura, insomma, di un'attività di acconciatore e di estetista non deve più dipendere dalla disponibilità di autorizzazioni rilasciabili in una determinata zona del territorio secondo la programmazione comunale vigente ma dalla qualità del servizio che si intende offrire al consumatore.

Si sono sprecate, di recente, le pronuce della magistratura amministrativa, dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, della Corte Costituzionale, del Ministero per lo Sviluppo Economico che hanno censurato politiche programmatiche dei Comuni fondate sulla fissazione di quote di mercato riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che di fatto potrebbero provocare effetti distorsivi della concorrenza, impedendo la crescita delle imprese ed il conseguimento di economie di scala a beneficio dei consumatori.

Si avrebbe così un mercato rigido e non flessibile, come invece dovrebbe accadere in un'economia libera e non soggetta ad un'ottica dirigistica dell'ente pubblico di riferimento, in questo caso comunale.

Come detto, tutte queste valutazioni sono state fatte proprie dal D.Lgs. 59 del 23.04.10 (cui è seguita la Circolare esplicativa del Ministero per lo Sviluppo Economico n.3635 del 06.05.10) che, recependo la legislazione comunitaria, ha assicurato in tali ambiti produttivi la piena liberalizzazione, fermo restando il rispetto dei requisiti professionali, igienico-sanitari ed urbanistici già fissati.

Da ultimo, la L.122/10 di conversione del c.d. "Decreto Sviluppo", nel modificare l'art.19 della L.241/90, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), che ha sostituito la DIA, consentendo al soggetto interessato di avviare immediatamente l'attività, cioè per effetto della semplice presentazione al Comune e senza dover attendere il termine di 30 giorni prima correlato alla DIA.

Tanto, a condizione che la SCIA sia presentata nei termini ed alle condizioni previste dall'art.19 della L.241/90 e fatto salvo il successivo potere di accertamento da parte del Comune e dell'Asl entro il termine di 60 giorni.

Il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame delle organizzazioni di categoria che, nella seduta del 20.10.2011, ne hanno preso atto esprimendo parere favorevole.

Per tutte queste motivazioni, si propone di revocare la deliberazione di Consiglio Comunale n.110 del 08.06.1984, successivamente modificata con deliberazioni nn.572 del 28.12.1987 e 88 del 12.07.1989, avente ad oggetto il "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini", dando atto che le attività di acconciatore ed estetista sono disciplinate esclusivamente dalla normativa statale e regionale di settore.

Tutto ciò premesso,

UDITA la relazione che precede;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.110 del 08.06.1984, successivamente modificata con deliberazioni nn.572 del 28.12.1987 e 88 del

12.07.1989, avente ad oggetto il “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini”;

VISTI la legge n.40 del 02.04.2007 ed il D.Lgs. n.59 del 23.04.10;

VISTO i pareri espressi dal Dirigente del Settore LL.PP. – Ing. Giuseppe Amorese;

VISTO il parere della competente Commissione Consiliare;

VISTO l’esito della votazione;

DELIBERA

1. REVOCARE la deliberazione di Consiglio Comunale n.110 del 08.06.1984, successivamente modificata con deliberazioni nn.572 del 28.12.1987 e 88 del 12.07.1989, avente ad oggetto il “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini”.

2. DARE ATTO che le attività di acconciatore ed estetista sono disciplinate esclusivamente in base alla normativa statale e regionale di settore richiamata in premessa del presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. TRASMETTERE la presente deliberazione al Settore LL.PP.- Servizio Suap.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig. Gabriele Diaferia

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi D'Introno

Il sottoscritto Dott. Luigi D'Introno, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/12/2011 (N. 1900 Reg. Pubbl.), giusta relazione del messo comunale;

è divenuta esecutiva il 20/12/2011

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Sede Comunale, li 27/12/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi D'Introno